



## CITTÀ DI LECCE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 45 del 21/04/2022

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU. MODIFICA. I.E.**

L'anno 2022, addì ventuno del mese di Aprile alle ore 15:33, ora di convocazione 15:30, nella Sala delle Adunanze del Palazzo di Città, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione - ORDINARIA - ed in seduta pubblica per trattare gli argomenti indicati nell'apposito ordine del giorno.

Presiede il Presidente del Consiglio Avv. Carlo MIGNONE con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Anna Maria GUGLIELMI.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	BAGLIVO ARTURO		X	18	MIGNONE CARLO	X	
2	BATTISTA LUCIANO	X		19	MOLA ERNESTO	X	
3	BORGIA GIANLUCA	X		20	MOLENDINI GABRIELE	X	
4	CITRARO SAVERIO	X		21	MURRI DELLO DIAGO COSIMO	X	
5	COSTANTINI DAL SANT ALESSANDRO	X		22	OCCHINERI GIOVANNI	X	
6	DELLA GIORGIA SERGIO	X		23	ORLANDO EMANUELA	X	
7	DE MATTEIS ANTONIO	X		24	PALA GIORGIO		X
8	FAGGIANO LIDIA	X		25	PASQUINO ANDREA	X	
9	FINAMORE ANTONIO	X		26	PATTI PIERPAOLO	X	
10	FIGLIO ANDREA	X		27	POLI BORTONE ADRIANA		X
11	GIANNOTTA MARCO		X	28	POVERO PAOLA	X	
12	GIORDANO ANGUILLA ROBERTO	X		29	ROTUNDO ANTONIO	X	
13	GRECO GIANMARIA	X		30	SALVEMINI CARLO MARIA	X	
14	GUIDO ANDREA		X	31	SCORRANO GIANPAOLO		X
15	MARIANO MARIANO NATALIA	X		32	TRAMACERE ORONZINO		X
16	MARTINI SEVERO	X		33	VALENTE LUIGI	X	
17	MELE GIULIO	X					

PRESENTI: 26 ASSENTI: 7

**Sono, altresì, presenti, come appresso indicato, i Componenti della Giunta Comunale:**

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	FORESIO PAOLO	X		6	NUZZACI MARCO		X
2	MIGLIETTA SILVIA	X		7	VALLI ANGELA		X
3	SIGNORE SERGIO		X	8	CICIRILLO FABIA ANNA		X
4	MIGLIETTA RITA MARIA INES	X		9	GNONI CHRISTIAN	X	
5	DE MATTEIS MARCO	X					



Assente il Consigliere straniero KULHARI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO passa alla trattazione del punto 7) dell'O.D.G.: " **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU. MODIFICA.**"

Relaziona l'Assessore GNONI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, non essendoci richieste di intervento, pone in votazione con sistema elettronico **la proposta deliberativa che a maggioranza dei presenti VIENE APPROVATA..**

Si dà atto che al momento della votazione risultano presenti i seguenti Consiglieri:

**PRESENTI N. 24:** BATTISTA - BORGIA – CITRARO - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA – DE MATTEIS - FAGGIANO – FINAMORE - FIORE – GIORDANO ANGUILLA – MARIANO MARIANO – MELE – MIGNONE - MOLA – MOLENDINI – MURRI DELLO DIAGO – OCCHINERI – ORLANDO - PATTI – PASQUINO - POVERO - ROTUNDO – SALVEMINI - VALENTE.

**ASSENTI N. 9:** BAGLIVO - GIANNOTTA - GRECO - GUIDO - MARTINI - PALA - POLI BORTONE – SCORRANO - TRAMACERE.

**FAVOREVOLI N. 20:** BORGIA – CITRARO - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA – DE MATTEIS - FAGGIANO – FIORE - MARIANO MARIANO – MELE – MIGNONE - MOLA – MOLENDINI - MURRI DELLO DIAGO – OCCHINERI – ORLANDO - PATTI – POVERO - ROTUNDO – SALVEMINI - VALENTE.

**CONTRARI N. 4:** BATTISTA – FINAMORE - GIORDANO ANGUILLA – PASQUINO.

Per cui

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

VISTO il regolamento IMU per l'anno 2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 01/04/2021;

CONSIDERATO gli interventi normativi di seguito riportati:

- l'art 743 della Legge n. 234/2021 – legge di Bilancio 2022 “Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento.”: ciò significa che mentre per il 2021 per tali soggetti la riduzione d'imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5% ( per cento) così come previsto dall'art. 1, comma 743, della legge 234/2021 – legge di bilancio 2022;
- l'art. 1, comma 751, della L.160/2019 – legge di Bilancio 2020 :”...A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.”

- l'art. 5 - decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021: nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi – siti nello stesso comune oppure in comuni diversi – l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetta ad un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.
- l'art. 78, comma 1, lett d) “...immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;” e comma 3 del D.L. 104/2020 “ L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d);

Ritenuto di dover recepire tali indicazioni normative nel Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria nel seguente modo:

### **Art. 13**

#### **Fattispecie con abbattimento della base imponibile**

1. La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 42/2004;
  - b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare, a pena di decadenza dal beneficio, alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente può presentare, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato. Le caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili sono dettagliate nel successivo art. 13;
  - c) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
- Per l'annualità 2022, si dispone la riduzione IMU al 37,5 per cento per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.**

Ai fini della concessione dell'agevolazione è possibile presentare comunicazione all'ufficio tributi indicando la presenza dei requisiti previsti per legge.

### **Art. 4**

#### **Definizione di abitazione principale e pertinenze**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Si considera, pertanto, esclusivamente l'immobile nel quale vi è la dimora e la residenza del soggetto passivo (proprietario/comproprietario o titolare di altro diritto reale) e del coniuge ( o convivente, nelle ipotesi di convivenza di fatto).

**2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l'agevolazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze spetta per un solo immobile, scelto dai componenti**

**del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale così come previsto dall'art. 5-decies del DL 146/2021, conv. nella L. 215/2021.** Nei casi di separazione di fatto/conviventi, l'esenzione spetta solo se della intervenuta separazione è fornita da parte del contribuente idonea prova. Il contemporaneo utilizzo, come abitazione principale, di più unità immobiliari distintamente accatastate, consente l'accesso al relativo trattamento fiscale di favore solo se si è proceduto all'unione di fatto ai fini fiscali, attraverso la specifica annotazione in catasto.

3. L'abitazione principale, come definita al precedente comma 1 e quelle ad essa assimilate, ai sensi del successivo articolo 5, non costituiscono presupposto di imposta e pertanto non sono assoggettate all'IMU, di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle iscritte in categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

4. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

### **Art. 19** **Altre esenzioni**

1. Sono altresì esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art. 7, del D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i., nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
- h) gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito registrato, al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari (stretto collegamento funzionale ed organico);
- i) A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.” ;**
- l) Per il 2022, così come per il saldo 2020 e per l'anno 2021, resta confermata l'esenzione dal versamento IMU per gli immobili rientranti nella categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.**

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “ Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

Dato atto che il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 e ss.mm.ii., all'articolo 3, commi 5-septiesdecies e comma 5-duodevices, ha rinviato l'approvazione del bilancio di previsione 2022 al 31 maggio 2022;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

CONSIDERATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all' IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

PRESO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 125 del 20/09/2018 il Comune è ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 per la durata di 15 anni e che detto piano è tuttora in fase di rimodulazione/riformulazione;

VISTA la bozza del regolamento per l'applicazione dell' IMU, così come modificata, che avrà efficacia dal 1° gennaio 2022, se correttamente inserito nel Portale del MEF sopra indicato;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

VISTI i pareri tecnico e contabile richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del TUEL ;

Visto il parere del collegio dei revisori, reso con verbale n. 20 del 18/03/2022, ex art. 239 comma 1 lettera b) punto 7, TUEL;

Visto il verbale della commissione bilancio in data 05/04/2022;

**Con voti favorevoli n. 20, contrari n. 4 espressi nei modi di legge il cui dettaglio è sopra riportato**

**DELIBERA**

- di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in narrativa le modifiche agli articoli 4, 13 e 19 così come riportato in premessa;
- di approvare il testo regolamentare per l'applicazione dell'IMU così come modificato e riportato nella bozza allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto; ;
- di prendere atto che il predetto regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- di assicurare la massima pubblicità del regolamento approvato con il presente atto nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del Comune;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, conferendo efficacia alla medesima;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**In seguito, vista la richiesta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione, con sistema elettronico, dei Consiglieri presenti in aula consiliare:**

**PRESENTI N. 24:** BATTISTA - BORGIA – CITRARO - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA – DE MATTEIS - FAGGIANO – FINAMORE - FIORE – GIORDANO ANGUILLA – MARIANO MARIANO – MELE – MIGNONE - MOLA – MOLENDINI – MURRI DELLO DIAGO – OCCHINERI – ORLANDO - PATTI – PASQUINO - POVERO - ROTUNDO – SALVEMINI - VALENTE.

**ASSENTI N. 9:** BAGLIVO - GIANNOTTA - GRECO - GUIDO - MARTINI - PALA - POLI BORTONE – SCORRANO - TRAMACERE.

**FAVOREVOLI N. 20:** BORGIA – CITRARO - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA – DE MATTEIS - FAGGIANO – FIORE - MARIANO MARIANO – MELE – MIGNONE - MOLA – MOLENDINI - MURRI DELLO DIAGO – OCCHINERI – ORLANDO - PATTI – POVERO - ROTUNDO – SALVEMINI - VALENTE.

**CONTRARI N. 4:** BATTISTA – FINAMORE - GIORDANO ANGUILLA – PASQUINO.

## **D E L I B E R A**

**Di dichiarare la presente, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del del D.Lgs. n. 267/00, immediatamente eseguibile.**

**I suddetti interventi sono integralmente riportati  
nel resoconto in atti.**

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge.

Segretario generale

Anna Maria Guglielmi

(atto sottoscritto digitalmente)

Il presente verbale viene sottoscritto ai sensi dell'art. 48 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.

Presidente del Consiglio

Carlo Mignone

(atto sottoscritto digitalmente)